Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 350

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati, e riportate in ultima pagina.

SOMMARIO

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Valle d'Aosta

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 marzo 1984.

Istituzione della riserva naturale di popolamento animale del lago di Campotosto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, sopratutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti gli articoli 1 e 4 della convenzione sopra citata;

Vista la direttiva della Comunità europea del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici la quale prevede opportune misure di tutela per gli uccelli minacciati di estinzione e per specie migratrici;

Vista la collocazione geografica del lago di Campotosto ubicato sulla rotta di numerosi uccelli migratori;

Visto che si tratta di un ecosistema pressoché integro e ben conservato;

Considerato che l'ecosistema presenta caratteristiche ambientali particolarmente adatte alla sosta di numerosi uccelli migratori per i quali necessitano adeguate misure di tutela;

Considerato che detto ecosistema costituisce un ambiente di fondamentale importanza per molte specie comprese negli allegati della direttiva del Consiglio delle Comunità europee precedentemente citata;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Abruzzo con lettera n. 1.161 del 13 luglio 1981;

Visto il parere favorevole espresso dall'amministrazione provinciale de L'Aquila con delibera n. 1.605 del 23 novembre 1982;

Considerato che il lago costituisce un bacino idroelettrico esercito dall'ENEL e che la fascia rivierasca da includere nella riserva è di proprietà dell'ENEL medesimo;

Considerato che tra l'ENEL e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è operante una convenzione stipulata il 4 agosto 1980 per la gestione da parte di quest'ultimo, tramite la gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, dei beni agro-silvo-pastorali dello ENEL stesso concordemente individuati;

Considerato che la destinazione a riserva naturale di popolamento animale del lago e della fascia rivierasca consente di meglio perseguire le finalità proprie della convenzione citata;

Vista la convenzione stipulata in data 30 gennaio 1984 tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'ENEL con la quale quest'ultimo ha dato il proprio assenso alla costituzione della riserva naturale a condizione che venga garantito il regolare esercizio idroelettrico del bacino nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nella convenzione stessa;

Considerato che tale convenzione entrerà in vigore dopo l'emissione del presente decreto;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale il lago e la fascia rivierasca;

Decreta:

Art. 1.

Il lago di Campotosto e la fascia rivierasca sono costituiti in riserva naturale di popolamento animale, secondo i confini riportati nella corografia allegata al presente decreto per una superficie complessiva di Ha 1600 circa e nel rispetto dei termini e delle modalità previste nella citata convenzione ENEL-Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 30 gennaio 1984 e di quella ENEL-comune di Campotosto del 13 maggio 1968.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per compiti amministrativi e di vigilanza, per la ricostituzione degli equilibri naturali, per fini educativi e per escursioni naturalistiche nonché per l'esercizio della pesca nelle forme consentite e concordate con gli aventi diritto.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva naturale, la sorveglianza per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, compete al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto in data 11 ottobre 1983, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

La gestione della riserva naturale avviene in conformità della ricordata convenzione ENEL-Ministero della agricoltura e delle foreste del 30 gennaio 1984. Le clausole in essa contenute dovranno essere recepite nel relativo piano di gestione.

Art. 5.

Nell'ambito delle finalità della riserva naturale sono fatti salvi i diritti e le competenze dell'ENEL inerenti il regolare esercizio del bacino idroelettrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1984

Il Ministro: PANDOLFI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 dicembre 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 aprile 1979, modificativo del decreto ministeriale 15 dicembre 1976, concernente i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, ovina e caprina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente il finanziamento delle predette leggi;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente norme per l'attuazione delle direttive (CEE) n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, che, all'art. 34 autorizza ulteriori spese per la predetta bonifica sanitaria;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, che, all'art. 10, sesto comma, autorizza ulteriori spese per il 1983 e 1984 onde consentire la prosecuzione per il biennio 1983-84 della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi in attuazione della direttiva n. 82/400/CEE del 14 giugno 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, concernente norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, concernente adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968) concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968) concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968) concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 31 ottobre 1970) che reca modifiche ai predetti decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 novembre 1971) recante modifiche ai decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 giugno 1968 e 4 giugno 1968;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 16 febbraio 1977) recante modifiche al predetto decreto ministeriale 9 agosto 1971;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 20 novembre 1979) recante modificazioni al decreto ministeriale 15 dicembre 1976, concernente i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, ovina e caprina;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1984) concernente la produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Considerata la necessità di modificare le disposizioni del predetto decreto ministeriale 28 aprile 1979, concernenti i compensi per le prestazioni veterinarie, e ciò al fine di renderle omogenee alle analoghe disposizioni sancite dal precitato decreto ministeriale 26 marzo 1984;

Decreta:

Art. 1.

I compensi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 15 dicembre 1976, citato in premessa, come risultano sostituiti rispettivamente dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 28 aprile 1979, parimenti citato in premessa, si riferiscono alle operazioni svolte dai veterinari liberi esercenti.

Le operazioni di cui è cenno al comma precedente, quando sono svolte dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali, costituiscono compito d'istituto.

Art. 2.

Qualora da parte delle unità sanitarie locali non viene fornito ai veterinari dipendenti lo strumentario o quanto altro necessario all'effettuazione delle operazioni di profilassi, ai veterinari stessi spettano per l'accesso agli allevamenti, i rimborsi forfettari sottoindicati:

1) L. 1.500 (millecinquecento) per l'accesso ad ogni allevamento bovino o bufalino, quando il numero dei capi sottoposti a controllo è compreso tra uno e venti;

2) L. 3.000 (tremila) per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 1) quando il numero dei capi è superiore a venti;

3) L. 1.500 (millecinquecento) per l'accesso ad ogni allevamento ovino o caprino, quando il numero dei capi sottoposti a controllo è compreso tra uno e cinquanta;

4) L. 3.000 (tremila) per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 3), quando il numero dei capi è superiore a cinquanta.

Qualora in uno stesso allevamento situato in uno stesso impianto vengono controllati animali di due o più specie considerate al precedente comma compete al veterinario un solo rimborso nella misura più alta, qualunque sia il numero dei capi sottoposti a controllo.

Qualora, in relazione alle esigenze organizzative, pur tenendo conto delle incompatibilità sul piano tecnico, le operazioni relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalle brucellosi vengano effettuate contemporaneamente ai trattamenti immunizzanti disciplinati dal decreto ministeriale 26 maggio 1984, citato in premessa, i rimborsi forfettari di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli fissati all'art. 10 del medesimo decreto ministeriale.

Nelle circostanze di cui al precedente comma, come pure nel caso di contemporaneità di altri compiti di istituto, l'indennità di missione e l'indennità chilometrica cennate all'ultimo comma del sopracitato art. 10 si applicano una sola volta, se ed in quanto dovute.

Art. 3.

L'ultimo comma degli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 15 dicembre 1976, citato in premessa, come risultano sostituiti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 28 aprile 1979, parimenti citato in premessa, è sostituito dal seguente comma:

« Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari liberi esercenti il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dagli uffici ed organi competenti in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi.

Qualora dei gruppi facciano parte anche veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali la misura dei compensi da corrispondere ai veterinari liberi esercenti sarà calcolata tenendo conto in proporzione dell'attività svolta dai veterinari pubblici ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 1984.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(7025)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 dicembre 1984.

Divieto di commercializzazione di catena natalizia luminosa con soggetti decorativi a 20 luci venduta dalla ditta Mapelli & C., in Milano, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva CEE/73/23 sulla sicurezza dei materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva (CEE) 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico utilizzato entro i limiti di tensione;

Visto l'art. 9 della predetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione nel mercato o di limitare il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della summenzionata direttiva C.E.E., la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione dell'art. 2 della legge citata;

Viste le segnalazioni dell'Unione nazionale consumatori, inviate in data 21 maggio 1982, 6 settembre 1982 e 28 gennaio 1983, del 6 luglio 1983, inviata alla pretura di Roma;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 15 marzo 1984, il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato, di Milano, presso la ditta Mapelli & C., via Marghera, 3, Milano;

Considerando che dai risultati degli esami eseguiti dall'istituto I.M.Q., designato con decreto ministeriale del 23 luglio 1979, detto materiale è risultato non essere conforme ai princìpi di sicurezza della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato I al presente decreto (relazione I.M.Q. 634);

Considerando la comunicazione trasmessa alla ditta Mapelli & C. in data 17 novembre 1984, n. 153614;

Considerando la necessità e l'urgenza di impedire la circolazione in Italia di materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Articolo unico

E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la produzione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, a causa della non conformità ai princìpi di sicurezza della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nella relazione di cui all'allegato I al presente decreto:

Catena luminosa con soggetti decorativi a 20 *luci, volt* 220.

Rivenditore: ditta Mapelli & C., via Marghera, 3 - 20149 Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO I

IMQ

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ

Ente
sotto il patronato del CNR
riconosciuto con D.P.R.
N. 134 del 20-1-1971

per i materiali e gli apparecchi
elettrotecnici ed elettronici e per
gli apparecchi di uso domestico
utilizzanti altre forme di energia

20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. (02) 50731 (15 linee)
Telegr. Italmarchio Milano
Telex 310494 IMQ I

Cod. Fisc. / Part. IVA 00798880159

Relazione IMQ N. 634

RELAZIONE

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato di Milano il 27 marzo 1984.

1. *Oggetto delle prove.*

Tipo di prodotto: Catene luminose decorative per lampade a pisello
Modello: —
Costruttore: Sconosciuto
Grossista: Sconosciuto
Rivenditore: Ditta Mapelli & C. - 20149 Milano - Via Marghera, 3
Descrizione: Catena luminosa con soggetti decorativi da 20 luci - 220 V
Dati forniti da: Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato di Milano

Altre caratteristiche fornite dal costruttore elencate alla pagina: —

2. *Numero esemplari provati*: 1

3. *Scopo delle verifiche e prove.*

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977 n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della Norma CEI 34-9/IX-1976 - Fascicolo 414 - « Norme per catene luminose decorative funzionanti con lampade a pisello » e Variante V1/XI-1981.

4. *Data delle prove*: dal 2 al 31 luglio 1984

5. *Esito delle prove* (Rapporto di prova n. 1278s/4)

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove *non* è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa Relazione è composta da: 2 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 12 novembre 1984

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'
Il vice direttore generale
dott. ing. NANDO CAMPRIANI

Responsabile della prova
R. LUNI GARGIONI

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

Relazione IMQ N. 634

Pag. 2

MOTIVI DI NON CONFORMITA'

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791)

1) *Requisiti generali.*

a) La catena oggetto delle prove è sprovvista di dati di targa o scheda riportante le caratteristiche elettriche fondamentali.

c) La spina non risponde ai requisiti di alcuna tabella di unificazione.

d) La catena non è progettata o costruita in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Le persone e gli animali domestici non sono adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatto diretto o indiretto, in quanto le distanze minime di sicurezza tra parti in tensione e parti accessibili e tra parti in tensione di diversa popolarità non sono rispettate.

b) La sezione dei cavi di alimentazione è insufficiente (Prescritto: 0,5 mm^2 - Riscontrato: 0,2 mm^2).

c) Il materiale isolante costituente il microportalampada ed il micro attacco non è di tipo autoestinguente.

3) *Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

a) La catena non presenta resistenza meccanica adeguata, in quanto, durante la prova di resistenza alla trazione, effettuata sul micro attacco, si verifica la rottura del cavo ad esso connesso.

(7064)

DECRETO 12 dicembre 1984.

Divieto di commercializzazione di catena natalizia luminosa con soggetti decorativi a 20 luci venduta dalla ditta Piglia, in Milano, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva CEE/73/23 sulla sicurezza dei materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva C.E.E. 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico utilizzato entro limiti di tensione;

Visto l'art. 9 della predetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione nel mercato o di limitare con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della summenzionata direttiva C.E.E., la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione dell'art. 2 della legge citata;

Viste le segnalazioni dell'Unione nazionale consumatori inviate in data 21 maggio 1982, 6 settembre 1982 e 28 gennaio 1983;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 13 marzo 1984, il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato di Milano, presso la ditta Piglia, via Rubens n. 1, in Milano;

Considerando che dai risultati degli esami eseguiti dall'istituto I.M.Q., designato con decreto ministeriale del 23 luglio 1979, detto materiale è risultato non essere conforme ai principi di sicurezza della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato I al presente decreto (relazione I.M.Q. 630);

Considerando la comunicazione trasmessa alla ditta Piglia ed alla ditta Italian Lights in data 19 novembre 1984, n. 153616 e n. 153617;

Considerando la necessità e l'urgenza di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Articolo unico

E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la produzione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, a causa della non conformità ai principi di sicurezza della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nella relazione di cui all'allegato I al presente decreto:

Catena luminosa con soggetti decorativi a 20 *luci, volt* 220.

Grossista: Italian Lights (distribuzione materiale elettrico), viale Cassala n. 53, Milano.

Rivenditore: ditta Piglia, via Rubens, 1 - 20148 Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO I

IMQ

Ente
sotto il patronato del CNR
riconosciuto con D.P.R.
N. 134 del 20-1-1971

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
per i materiali e gli apparecchi
elettrotecnici ed elettronici e per
gli apparecchi di uso domestico
utilizzanti altre forme di energia

20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. (02) 50731 (15 linee)
Telegr. Italmarchio Milano
Telex 310494 IMQ I

Cod. Fisc. / Part. IVA 00798880159

Relazione IMQ N. 630

RELAZIONE

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato di Milano il 27 marzo 1984.

1. *Oggetto delle prove.*

Tipo di prodotto: Catene luminose decorative per lampada a pisello
Modello: AD/20
Costruttore: Sconosciuto
Grossista: Italian Lights (D.M.E. - Distribuzione materiale elettrico - Viale Cassala, 53 - Milano)
Rivenditore: Ditta Piglia - 20148 Milano - Via Rubens, 1
Descrizione: Catena luminosa con soggetti decorativi da 20 luci - 220 V
Dati forniti da: Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato di Milano
Altre caratteristiche fornite dal costruttore elencate alla pagina: —

2. *Numero esemplari provati*: 1.

3. *Scopo delle verifiche e prove.*

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della Norma CEI 34-9/IX-1976 - Fascicolo 414 - «Norme per catene luminose decorative funzionanti con lampade a pisello» e Variante V1/XI-1981.

4. *Data delle prove*: dal 2 al 31 luglio 1984.

5. *Esito delle prove*: (Rapporto di prova n. 1279s/4).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove *non* è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 2 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 16 ottobre 1984

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
Il vice direttore generale
dott. ing. NANDO CAMPRIANI

Responsabile della prova
R. LUNI GARGIONI

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

Relazione IMQ N. 630

Pag. 2

MOTIVI DI NON CONFORMITA'

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791)

1) *Requisiti generali.*

a) La catena oggetto delle prove è sprovvista di dati di targa o scheda riportante le caratteristiche elettriche fondamentali.

c) La spina non risponde ai requisiti di alcuna tabella di unificazione.

d) La catena non è progettata o costruita in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Le persone e gli animali domestici non sono adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatto diretto o indiretto, in quanto le distanze minime di sicurezza tra parti in tensione e parti accessibili e tra parti in tensione di diversa polarità non sono rispettate.

b) La sezione dei cavi di alimentazione è insufficiente ($2 \times 0{,}18$ mm² anziché $2 \times 0{,}5$ mm²).

c) Il materiale isolante costituente il microportalampada ed il micro attacco non è di tipo autoestinguente.

d) I conduttori non sono provvisti di doppio isolamento.

3) *Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

a) La catena non presenta resistenza meccanica adeguata, in quanto, durante la prova di resistenza alla trazione, effettuata sul micro attacco, si verifica la rottura del cavo ad esso connesso.

(7065)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 ottobre 1984.

Impegno della somma di L. 1.210.515.000 a favore della regione Lombardia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981, ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 1.826.436.850, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Lombardia;

Vista la nota n. 4546, dell'8 aprile 1984, resa dall'assessore competente della regione Lombardia, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di lire 1.210.515.000, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi 1981 ancora disponibili, a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 1.210.515.000, a favore della regione Lombardia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1984
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 201

(6842)

DECRETO 10 novembre 1984.

Impegno della somma di L. 1.497.688.282 a favore della regione Basilicata ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981, ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 182.810.550, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Basilicata;

Vista la nota n. 7469, del 17 ottobre 1984, resa dall'assessore competente della regione Basilicata, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di lire 1.497.688.282, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica, per l'esercizio 1981;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi 1981 ancora disponibili, a favore della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 1.497.688.282, a favore della regione Basilicata, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1984
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 204

(6843)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « S.Al.Tur. - Servizi alberghiero-turistici », in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « S.Al.Tur. Servizi alberghiero-turistici », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « S.Al.Tur. - Servizi alberghiero-turistici », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Italo Gazzilli in data 17 dicembre 1973 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Aguiari dott. Roberto, nato a Roma il 15 gennaio 1946, con studio in Roma, corso Trieste n. 63;

Plini dott. Giovanni, nato a Roma il 27 aprile 1935, residente a Roma, piazza della Balduina n. 5;

Zacà avv. Giovanni, residente a Roma, via Vittoria Colonna n. 11,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6845)

DECRETO 16 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Leon Battista Alberti », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia « Leon Battista Alberti » a r.l., con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Leon Battista Alberti » a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Giuliano di Genzano in data 20 ottobre 1972 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Alberto Paganelli, Roma, via Schupper, n. 77/*b*, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6844)

DECRETO 22 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Sanremo sud », in Sanremo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 29 giugno 1983, con la quale il tribunale di Sanremo ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa « Sanremo Sud », con sede in Sanremo (Imperia);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Sanremo sud », con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio Alberto Suetta in data 9 giugno 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Diego Maggio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6846)

DECRETO 24 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Doclasa Cremona, in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione del 22 novembre 1983 effettuata nei confronti della società cooperativa Doclasa Cremona, con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Doclasa Cremona a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito notaio Gentile Italo in data 20 aprile 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Sergio Vittani Carissimo, residente a Milano, via Moscova n. 40, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7045)

DECRETO 12 dicembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Centro documentazione, in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa a r.l. Centro documentazione, con sede in Grosseto, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Centro documentazione, con sede in Grosseto, costituita per rogito notaio dottor Giorgetti in data 21 aprile 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Domenichelli Enrico, nato a Grosseto il 22 novembre 1946, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7046)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 1° dicembre 1984.

Oggetti specifici delle ricerche afferenti al programma nazionale di ricerca nel settore dell'edilizia finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: « Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale »;

Viste le attribuzioni conferite dalla citata legge al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in materia di programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

Visto l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che dispone l'affidamento da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica della esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1983 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 24 dicembre 1983) concernente l'approvazione del programma nazionale di ricerca nel settore dell'edilizia, per un ammontare globale di lire 35,995 miliardi;

Dispone

la pubblicazione nel testo allegato degli oggetti specifici delle ricerche afferenti al programma nazionale di ricerca nel settore dell'edilizia.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro: GRANELLI

ALLEGATO

Il programma nazionale di ricerca finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo definito dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica nel settore dell'edilizia, approvato dal CIPI per un ammontare globale di lire 35,995 miliardi, è articolato per l'esecuzione delle ricerche nei sottoelencati oggetti specifici.

AREA 1

TIPOLOGICO-TECNOLOGICA

Il rapido e progressivo mutamento della compagine familiare e sociale, dei tipi di relazione, dei rapporti interpersonali, dei modi di vita, dei tempi d'uso delle diverse destinazioni, delle esigenze giovanili, la prospettiva di crescita del terziario, l'aumento rilevante del numero degli anziani, i costi di gestione dell'edilizia e la necessità di eliminare sprechi costituiscono altrettanti problemi in attesa di soluzioni fortemente innovative, che affrontino congiuntamente i temi tipologici e tecnologici, in relazione con la qualità dello spazio fruibile.

Nel contempo una revisione tipologica in senso funzionale è oggi strettamente connessa all'impiego di nuove tecnologie costruttive, evitando adattamenti a posteriori.

Pertanto quest'area si propone un rinnovamento dei tipi edilizi congruenti con l'innovazione dei sistemi costruttivi e dei processi produttivi, tale da consentire:

la messa a punto di adeguate soluzioni appositamente concepite per attrezzature di servizio di larga diffusione e rapida trasferibilità;

una più diretta corrispondenza dei prodotti industrializzati ai requisiti derivabili dalle attese degli utilizzatori finali, anche in rapporto con le diverse condizioni ambientali;

la facilità gestionale, anche direttamente da parte degli utenti, dei prodotti installati;

la flessibilità programmabile degli spazi interni in relazione alla variabilità delle destinazioni e dei metodi di lavoro;

l'individuazione di una componentistica dalle applicazioni molteplici, sia con impiego di nuovi materiali, sia attraverso l'ottimizzazione delle prestazioni di materiali esistenti;

un orientamento della progettazione strutturale e di quella tipologica alla soluzione organica di problemi derivanti da particolari condizioni di sollecitazione.

La soluzione delle problematiche dovrà essere orientata all'impiego di processi e prodotti edilizi sviluppandone la competitività industriale anche nei Paesi esteri, e corrispondere alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo.

L'area si articola nei seguenti temi di ricerca:

Tema 1. *Processi industrializzati per produzioni seriali e componibili nell'edilizia di servizio e individuazione di modelli per interventi trasferibili conseguenti le calamità, con speciale riguardo alle esigenze dei Paesi del Mediterraneo.*

Oggetto della ricerca.

Sistemi coordinati di prodotti, tecnologie e modalità di installazione per edilizia di servizio, con particolare riguardo agli insediamenti in situazioni di emergenza; sviluppo di analisi di carattere tipologico, microambientale e tecnologico finalizzate alla messa a punto di modelli attuativi rispondenti a molteplici esigenze e condizioni di impiego, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo.

Tra le caratteristiche fondamentali dei prodotti edilizi ottenuti con l'applicazione di nuovi materiali e tecnologie, di particolare importanza sono: la facilità di trasporto, la rapidità di montaggio, la semplicità di manutenzione, i livelli di comfort offerti in funzione della variabilità della gamma dei requisiti ambientali, la permanenza nel tempo delle prestazioni, la recuperabilità e i modi di aggregazione.

Produzione e verifica di prototipi al vero di cellule edilizie.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 6.900 milioni di lire.

Tema 2. *Effetti tecnologici e tipologici trasferibili nell'innovazione del prodotto edilizio derivanti dalle rilevazioni della esperienza degli utenti, in particolare nei luoghi di lavoro.*

Oggetto della ricerca.

La ricerca investe in particolare l'edilizia industriale, per il terziario e per i servizi sociali e tende a motivare le innovazioni e a renderle corrispondenti ad esigenze fondamentali (modalità d'uso e gestione degli spazi di lavoro, abolizione delle barriere architettoniche, facilità di manutenzione). Lo studio per l'individuazione dei reali bisogni e desideri degli utenti deve consentire di indicare soluzioni corrispondenti, di evitare sprechi di risorse mediante l'innovazione delle definizioni spaziali anche per effetto di nuovi sistemi costruttivi o dell'evoluzione di sistemi esistenti.

Si richiede l'individuazione progettuale, riferita alle diverse categorie di luoghi di lavoro, di sistemi spaziali e costruttivi che consentano la corrispondenza delle tecnologie alle tipologie scaturenti dalla valutazione delle esperienze ambientali, ergonomiche, funzionali dell'utenza, anche in contesti geografici e socio-culturali diversi.

Ciò comporta anche l'individuazione di sistemi impiantistici avanzati e di attrezzature fisse e mobili in modo fortemente integrato, tale da assicurare condizioni igieniche e di benessere fisico e psicologico nei luoghi di lavoro.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare un anno.

Spesa.

La spesa totale massima è di 1.725 milioni di lire.

Tema 3. *Individuazione su base teorica e sperimentale di criteri per la determinazione delle forme edilizie ad elevata affidabilità strutturale in zona sismica.*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di forme edilizie, di corrispondenti sistemi costruttivi e di aggregazioni tipologiche per realizzare elevata sicurezza sismica, previa individuazione dei criteri corrispondenti alle più aggiornate teorie formulate su basi scientifiche.

Si chiede l'individuazione di modelli e di prototipi innovativi, anche in scala, che possano dar luogo a configurazioni in funzione di diversi contesti ambientali nell'area mediterranea, con presentazione dei risultati di prove sperimentali dalle quali derivare indicazioni per la progettazione architettonica e strutturale.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare un anno.

Spesa.

La spesa totale massima è di 575 milioni di lire.

Tema 4. *Messa a punto di sistemi e sub-sistemi di componenti compatibili con i requisiti del sistema tipologico-ambientale, innovativi per uso di materiali, per possibilità d'impiego, per contenimento dei costi di produzione e manutenzione.*

Oggetto della ricerca.

Studio e realizzazione di prototipi costituenti sistemi e sub-sistemi di componenti edilizi a forti margini di integrabilità anche con altri e diversi prodotti, definendo i requisiti di prestazione, le modalità di esecuzione, le procedure per il controllo di qualità e i relativi metodi di prova.

Si chiede di dimostrare l'elevato grado di flessibilità ottenibile in ordine alle tipologie distributive e allo spazio fruibile, la soluzione avanzata di problemi di manutenzione programmata, con illustrazione delle limitazioni dei costi di esercizio, anche in relazione alle possibilità di esportazione.

L'innovazione dei componenti deve considerare l'impiego di nuovi materiali o la significativa evoluzione di materiali esistenti.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 1.725 milioni di lire.

Tema 5. *Sistemi di partizioni interne attrezzate (ed eventualmente di controsoffittature), di connessione con i sistemi industrializzati per un impiego rivolto a diverse destinazioni, al terziario e ai servizi sociali, ai fini di soluzioni coordinate.*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di sub-sistemi integrati di partizioni interne orizzontali e verticali atti alla definizione, riqualificazione e protezione dell'ambiente ufficio, con realizzazione di prototipi, esecuzione di prove e presentazione di idonee certificazioni.

Tali sub-sistemi devono pervenire all'ottimizzazione dell'uso dello spazio disponibile e delle connessioni tra impiantistica e involucri — fissi e/o semifissi — anche allo scopo di minimizzare i disagi derivanti da interventi manutentivi e di ridistribuzione degli spazi, riducendo la necessità di ricorrere a tecnici specializzati.

Deve essere previsto un adeguato alloggiamento dei diversi tipi di impianti tecnologici a rete o speciali, al fine di corrispondere a diverse possibilità di suddivisione degli spazi interni degli edifici.

Inoltre si richiedono soluzioni avanzate ai problemi di interferenza con le strutture fisse, di climatizzazione, di dispersione termica, di abbagliamento, di inquinamento da rumore, e di altri fenomeni che riducano la qualità ergonomica dell'ambiente di lavoro per uffici.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 1.380 milioni di lire.

AREA 2

TECNOLOGICA

L'area tecnologica è caratterizzata da una autonomia disciplinare che permette di cogliere le problematiche specifiche disgiunte dal rapporto tipologico di cui all'area precedente.

Tale area è suddivisibile secondo diverse articolazioni, tendenti a mettere l'accento sugli aspetti costruttivi, sui componenti strutturali o non strutturali, sugli impianti tecnologici e le attrezzature.

Nell'ambito delle tecnologie costruttive impiegate nei vari settori dell'edilizia si collocano le caratteristiche di resistenza e di deformabilità, specie in zona sismica, di durabilità, di rispondenza a particolari requisiti propri del consolidamento strutturale.

Quanto ai componenti strutturali si intende promuovere nuovi tentativi di impiego di materiali e tecnologie (es. calcestruzzi leggeri), soluzioni idonee specie per quanto attiene le giunzioni di componenti prefabbricati, la ricerca di sistemi di controllo del comportamento in particolari condizioni di impiego.

Di grande vastità è il campo dei componenti non strutturali, fra i quali sono compresi per particolare rilevanza strategica nel quadro dell'evoluzione dell'industria edilizia: blocchi servizi facenti parte di un sistema impiantistico coordinato, impianti, tamponamenti, partizioni, isolamenti, rivestimenti e pavimentazioni, e in generale tutta la componentistica, atta a migliorare le condizioni di lavoro in cantiere e a rendere più efficienti le fasi di costruzione.

Un nuovo settore di ricerche è costituito dalle cosiddette « tecnologie appropriate », adattabili a condizioni socio-culturali di Paesi emergenti, dovendo pertanto soddisfare a requisiti di altra natura (impiego di mano d'opera locale, uso integrato di materiali locali).

L'area si articola nei seguenti temi di ricerca:

Tema 6. *Sistemi diagnostici, procedurali e tecnologie costruttive con carattere di innovazione, facenti ricorso anche alla piccola scala della componentistica e a montaggi rapidi, per il ripristino ed il rinnovo edilizio anche con adeguamento antisismico.*

Oggetto della ricerca.

Sottotema 6.1.: Procedure, nuove strumentazioni o nuovi impieghi di quelle esistenti, per il rilevamento del degrado edilizio attraverso metodi non distruttivi, con particolare riguardo all'edilizia dei centri antichi e agli edifici di interesse storico-ambientale.

Fra le particolarità del degrado sono da considerare: il dissesto statico, gli effetti dell'umidità nelle murature, l'aggressione da agenti chimici e fisici.

Sottotema 6.2.: Ricerca e messa a punto di processi e prodotti industriali e di tecniche di intervento studiati appositamente per il recupero edilizio, nell'ambito di sistemi aperti di componenti, con semplificazione e ottimizzazione delle tecniche di montaggio; analisi dei problemi di convivenza tecnica vecchio-nuovo, di protezione, di adeguamento alla domanda di comfort ambientale e di rispondenza alle esigenze antisismiche.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 10.350 milioni di lire.

Tema 7. *Trasferimento, adattamento e perfezionamento della diagnostica di tipo industriale relativa a controlli non distruttivi sui prodotti edilizi.*

Oggetto della ricerca.

Realizzazione di nuove apparecchiature per lo sviluppo della diagnostica di tipo industriale applicata all'edilizia di recente costruzione, con affinamento in particolare dei metodi termici, acustici, con radiazioni, e integrazione di tali metodi con la neutronografia.

Esame e verifica delle possibilità di trasferimento da altri settori industriali di tecniche di controllo delle prestazioni di materiali e componenti, e sviluppo di azioni di adattamento e perfezionamento di tali strumentazioni e tecniche per un impiego nel settore edilizio.

Sperimentazioni applicative di norme tecniche per la nuova edilizia attraverso idonei metodi di prova, con particolare riferimento a quelli non distruttivi.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 1.380 milioni di lire.

Tema 8. *Individuazione sistematica delle prestazioni di murature esistenti al fine di rendere possibile un approccio scientifico al recupero strutturale degli edifici, con particolare riguardo agli aspetti antisismici.*

Oggetto della ricerca.

La ricerca si propone lo sviluppo di una conoscenza più approfondita delle caratteristiche meccaniche delle strutture murarie esistenti, per poter rendere sistematiche le operazioni di progettazione ed esecuzione degli interventi di ripristino e adeguamento statico, con particolare riguardo alla sicurezza sismica.

La ricerca deve pervenire alla disponibilità di valori sicuri e statisticamente attendibili dei parametri di resistenza meccanica alle azioni statiche e dinamiche delle strutture murarie, attraverso prove sperimentali che ne determinino il comportamento in relazione a differenti condizioni di impiego e di degrado.

Si richiede inoltre la dimostrazione delle caratteristiche meccaniche conseguibili attraverso interventi di recupero innovativi per tecniche e materiali impiegati, con evidenziazione delle incidenze economiche relazionate alle prestazioni raggiunte.

Gli studi devono essere sviluppati su campioni di muratura rappresentativi delle tipologie costruttive ricorrenti nel Paese, e dei diversi materiali impiegati. Il complesso dei dati (parametri fisici, indicatori del degrado, valori di resistenza, tempi e costi degli interventi), sia rilevati su strutture esistenti che ricavati dai risultati di prove su campioni di murature appositamente realizzate, deve essere elaborato con procedimenti analitici e deve essere utilizzato nella redazione di « codici di pratica » per la corretta esecuzione degli interventi.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 920 milioni di lire.

Tema 9. *«Tecnologie appropriate» da utilizzare in differenti contesti socio-culturali e geografici, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo. Programmi di fattibilità e piani tecnici.*

Oggetto della ricerca.

Sulla base di una conoscenza approfondita di una campionatura rappresentativa delle diverse condizioni geografiche, climatiche, produttive, economiche e culturali di Paesi diversi, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo, si richiede la messa a punto di metodi, strumenti e tecniche specifiche e differenziati in grado di costituire «tecnologie appropriate» nel settore edilizio per le varie destinazioni d'uso (abitazione, produzione, servizi), con impiego di mano d'opera locale e uso integrato di materiali del luogo.

Al fine di orientare il trasferimento tecnologico, l'esportazione di tecniche e prodotti e nuove forme di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, si richiede la progettazione fortemente innovativa e la sperimentazione in campo industriale dei metodi di intervento e dei relativi materiali, prodotti e tecnologie con dimostrazione dell'effettiva corrispondenza, in termini di qualità ed economicità, delle soluzioni proposte alla domanda rappresentata dall'ampio campione di situazioni prese in esame.

Si richiede di considerare la partecipazione di individui e gruppi sociali locali a processi di autocostruzione programmata e guidata in base ad affinamenti progressivi di impiego integrato di tecnologie povere e sofisticate.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 2.300 milioni di lire.

Tema 10. *Prefabbricazione industriale leggera di edifici multipiano sospesi e integrazione con dispositivi strutturali antisismici.*

Oggetto della ricerca.

Progettazione esecutiva di sistemi industrializzati per la realizzazione di edifici multipiano sospesi a nuclei centrali portanti, innovativi per la tecnica di prefabbricazione e di montaggio e per impiego di materiali ad alta resistenza.

La ricerca comprende la messa a punto di specifiche metodologie di calcolo strutturale, con realizzazione di programmi automatici per il dimensionamento, la verifica e l'analisi del comportamento strutturale ad azioni statiche e dinamiche.

Deve essere sviluppato in particolare il tema della stabilità in presenza di azioni sismiche, anche attraverso l'analisi su modelli.

La ricerca prevede lo sviluppo analitico dei nuovi metodi di prefabbricazione, la messa a punto dei relativi processi produttivi, delle tecnologie costruttive, dell'organizzazione del cantiere.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 575 milioni di lire.

Tema 11. *Messa a punto di tecnologie a bassa e bassissima pressione per la realizzazione di elementi prefabbricati a base di poliuretani rigidi a media e alta densità.*

Oggetto della ricerca.

Introduzione di nuove tecnologie, a costi contenuti, derivate dall'iniezione entro stampi per materiali sintetici, per produzione di elementi prefabbricati anche di grande dimensione (a misura edilizia) per pareti esterne, pannellature di tamponamento e rivestimento, pareti attrezzate e altri componenti.

Deve essere condotta un'analisi sperimentale, anche attraverso la realizzazione di prototipi in dimensioni reali, su componenti basati su un'unica resina poliuretanica semiespansa rigida, autoestinguente, sia ad alta densità (piccolo spessore) che a densità differenziata (medio spessore).

Deve essere oggetto di progettazione e verifica l'ottimizzazione delle caratteristiche formali, funzionali, economiche dei componenti, agendo sia sulle caratteristiche della resina che su quelle della attrezzatura per la produzione.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 575 milioni di lire.

Tema 12. *Messa a punto di un sistema impiantistico coordinato nell'edilizia industrializzata, anche mediante la correlazione fra materiali e componenti destinati al settore delle costruzioni.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo innovativo di materiali e componenti dell'impiantistica idrotermosanitaria finalizzato ad impieghi in processi edilizi avanzati (nuovi procedimenti industrializzati, sistemi aperti), nell'ambito di una concezione coordinata degli impianti in edifici civili.

La ricerca ha per obiettivo il significativo miglioramento dell'interfacciamento del sistema impiantistico con gli altri subsistemi edilizi, per una soluzione degli squilibri tuttora gravanti su tempi e costi di esecuzione, installazione, manutenzione.

E' richiesto un contributo alla razionalizzazione dei processi produttivi, di quelli di progettazione e di costruzione delle opere edilizie, attraverso l'analisi sistematica di materiali e componenti in produzione (con evidenza degli approcci progettuali, delle modalità di installazione e impiego, delle prestazioni tecnologiche).

E' richiesta la progettazione esecutiva di sistemi impiantistici e la realizzazione di prototipi sui quali attraverso prove di laboratorio venga misurata l'intera gamma delle prestazioni, con particolare riguardo ai problemi di sicurezza, qualità microambientale, efficienza, interferenza con le strutture, flessibilità, integrabilità, facilità di posa in opera e ispezionabilità, qualità ergonometrica.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 2.300 milioni di lire.

Tema 13. *Processi di massima industrializzazione dell'impianto elettrico nella nuova edilizia e nel recupero, in funzione dei sistemi edilizi aperti. Incremento dei dispositivi di sicurezza nell'impiantistica elettrica nei diversi usi dell'edilizia.*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di sistemi impiantistici elettrici che prevedano un impiego flessibile in relazione a diverse destinazioni dell'involucro edilizio, anche in base alle diverse configurazioni adottabili e ai vincoli imposti da altri subsistemi.

La ricerca deve inoltre prevedere la definizione di sistemi ad alto grado di rapidità di installazione e di adattabilità ad una grande varietà di esigenze funzionali da parte degli utenti; devono essere sviluppati in particolare il tema della sicurezza, con messa a punto di dispositivi di tipo avanzato per tutti gli utenti degli impianti con particolare riferimento ai disabili, e quello della rispondenza ai requisiti richiesti dal recupero edilizio e dal restauro, con accorgimenti che ottimizzino i processi di integrazione e sostituzione di impianti esistenti.

La ricerca prevede la progettazione e la successiva realizzazione di prototipi industriali, che facciano uso di nuove tecnologie corrispondenti alla crescita della domanda di un'impiantistica sofisticata nelle prestazioni e nel contempo più flessibile e semplice nell'uso.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 1.725 milioni di lire.

Tema 14. *Utilizzo di acque specifiche nell'edilizia con vantaggi qualitativi d'uso, di gestione e manutenzione degli impianti.*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di soluzioni impiantistiche innovative per il trattamento dell'acqua per realizzare processi ottimali di impiego in relazione ai requisiti chimico-fisico-biologici relativi a

specifiche utilizzazioni (usi alimentari, lavaggi, servizi igienici, impianti di riscaldamento, impieghi in varie fasi di processi industriali).

La ricerca deve fornire contributi avanzati in ordine alla riduzione degli sprechi energetici e degli inquinamenti idrici, relazionati a differenti classi di intervento (sistemi abitativi di diversa dimensione, insediamenti produttivi e terziari, insediamenti misti), con elaborazione di soluzioni impiantistiche integrate che conseguano i migliori risultati in termini di economicità di impianto, di gestione e di incremento del comfort d'uso degli spazi costruiti.

Fa parte della ricerca la sperimentazione attraverso simulazioni di situazioni reali di impianti che prevedano anche la messa a punto e l'impiego di componenti di nuova concezione, con evidenziazione delle prestazioni conseguite e valutazione dei rapporti costi/qualità in rapporto alle soluzioni tradizionali.

Devono essere considerate differenti condizioni ambientali applicative, anche in relazione a contesti geografici diversi in cui è proponibile la collocazione dei relativi prodotti industriali.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 575 milioni di lire.

Tema 15. *Tecnologie avanzate per l'impiego dell'ascensore nell'ambito di una specifica struttura di supporto, come mezzo di trasporto sicuro per l'evacuazione degli edifici multipiano in presenza di eventi calamitosi.*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di dispositivi necessari a trasformare l'ascensore in un mezzo funzionante anche in presenza di gravi situazioni di dissesto degli edifici, facilitando anzi in tali casi l'evacuazione delle persone.

La ricerca ha in particolare per oggetto:

la realizzazione di dispositivi sensibili ai movimenti orizzontali e verticali, che pilotino l'ascensore a quote di sicurezza prefissate;

la progettazione di vani murari autonomi con particolari caratteristiche di stabilità per consentire il movimento della cabina anche in presenza di azioni telluriche;

lo studio di idonee sorgenti autonome di energia integrate all'impianto.

Deve essere curata la progettazione esecutiva e la realizzazione su modelli e prototipi delle apparecchiature, dei dispositivi meccanici e dei particolari costruttivi dei vani edilizi, con verifiche di funzionamento simulato in differenti condizioni di sollecitazione.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 460 milioni di lire.

Tema 16. *Tecnologie di posa e valutazione delle prestazioni in opera di prodotti ceramici per pavimenti e rivestimenti, nel recupero edilizio, nella prefabbricazione e nella edilizia tradizionale.*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di nuove tecniche di posa in opera di materiali ceramici, relazionate a una gamma di esigenze diversificate per tipo e natura delle superfici da rivestire, durabilità dell'installazione in rapporto agli impieghi, possibilità di sostituzione di parte del rivestimento.

Prove di tenacità, adesione, durabilità e sperimentazione delle nuove tecnologie di posa.

Valutazione delle prestazioni fornite da differenti tipi di adesivi, con particolare riferimento a quelli di nuova concezione, anche in rapporto ad impieghi nella ristrutturazione dell'edilizia esistente.

Elaborazione di nuovi metodi di misura di caratteristiche fisiche e chimiche (scivolosità, resistenza al fuoco, resistenza all'attacco da parte di detersivi e altre sostanze), non contemplate dalle normative vigenti ma tali da consentire l'individuazione di nuovi campi applicativi in alternativa all'impiego di altri materiali.

Contributo alla standardizzazione dei metodi di misura ed elaborazione di codici di pratica.

La ricerca nel suo complesso deve consentire di pervenire ad innovazioni tecnologiche di prodotto e a significativi avanzamenti nella affidabilità di impiego di materiali ceramici in differenti condizioni.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 1.150 milioni di lire.

Tema 17. *Messa a punto di sistemi industrializzati e automatizzati per l'impiego dei metalli nelle strutture edilizie e nei componenti, onde ridurre i costi e ottimizzare i prodotti.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di sistemi tecnologicamente avanzati nel processo produttivo di componenti edilizi, strutturali e non, in metallo. Sviluppo di prodotti innovativi per livello delle prestazioni, rapidità di montaggio, componibilità e flessibilità di impiego, contenimento dei costi.

Analisi e soluzioni dei problemi produttivi, con approfondimento di conoscenze specifiche nel campo metallurgico e in quello dell'elettrosaldatura, volto alla riduzione dei consumi energetici necessari per la fabbricazione e il trasporto.

Messa a punto di sistemi automatici di profilatura, sagomatura e saldatura di componenti strutturali complessi, che abbinino una elevata resistenza alla minimizzazione dei pesi, e realizzazione di attrezzature-prototipo per la produzione di serie.

Produzione sperimentale e verifica delle prestazioni attraverso prove di laboratorio.

I sistemi devono consentire significativi avanzamenti nella razionalizzazione dei processi produttivi e costruttivi e l'elevamento degli standards qualitativi in campo tecnologico.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Spesa.

La spesa totale massima è di 1.380 milioni di lire.

L'esecuzione di ciascun oggetto specifico di ricerca è affidata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con singolo contratto di ricerca, stipulato dall'Istituto mobiliare italiano in osservanza allo schema di convenzione tipo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983, ad uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con stabile organizzazione in Italia.

La scelta del soggetto a cui affidare la ricerca è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato di cui all'art. 7 della citata legge, viste ed opportunamente valutate le offerte pervenute all'ufficio del Ministro. Al soggetto prescelto verrà data comunicazione scritta a cura dell'ufficio del Ministro.

Le offerte dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, oppure presentate direttamente entro lo stesso termine presso l'ufficio del Ministro. In ambedue i casi l'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico, idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni, indirizzato a:

Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA.

La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro a data dell'ufficio postale accettante, oppure per le offerte presentate direttamente, dal timbro apposto dal competente ufficio.

La documentazione concernente i requisiti ed esplicativa delle modalità per la redazione delle offerte, nonché una pubblicazione informativa sul programma nazionale sono disponibili presso il medesimo ufficio del Ministro.

(6832)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sotto specificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

farmacologia.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

igiene;
linguistica generale;
archivistica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7028)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Pancrazio Salentino.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5632, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Pancrazio Salentino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 261.366.590 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 277.783.600 iscritto a ruolo a nome del sig. Incalza Salvatore. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Brindisi darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6895)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Squinzano.

Con decreto ministeraile 1° dicembre 1984, n. 14/5633, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Squinzano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 209.191.098 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 221.602.151 iscritto a ruolo a nome della S.V.E. - Società vinicola esportazioni. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6896)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Asiago.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5637, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Asiago è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.230.262.483 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 4.485.593.500 iscritto a ruolo a nome delle ditte Finanziaria Avolis S.p.a., Arzignano petroli S.p.a., Avolis immobiliare S.n.c. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Vicenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6897)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Damiano d'Asti.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5673, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di San Damiano d'Asti è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 208.773.670 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 216.907.742 iscritto a ruolo a nome dei signori Topino Renzo e Rosa Maria Pia. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6898)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 17 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1907,750	1907,750	1907,80	1907,750	1907,75	1907,82	1907,900	1907,750	1907,750	—
Marco germanico	616,010	616,010	616,35	616,010	615,80	616,87	615,730	616,010	616,010	—
Franco francese	201 —	201 —	201,20	201 —	200,95	200,95	200,900	201 —	201 —	—
Fiorino olandese	545,950	545,950	546,40	545,950	544,75	545,95	545,950	545,950	545,950	—
Franco belga	30,670	30,670	30,66	30,670	30,65	30,67	30,671	30,670	30,670	—
Lira sterlina	2271,650	2271,650	2276 —	2271,650	2272,10	2271,70	2271,750	2271,650	2271,650	—
Lira irlandese	1920,500	1920,500	1924 —	1920,500	—	1920,75	1921 —	1920,500	1920,500	—
Corona danese	172,140	172,140	172,20	172,140	172 —	172,16	172,180	172,140	172,140	—
Dracma	15,046	15,046	15,05	15,046	—	—	15,080	15,046	15,046	—
E.C.U.	1375,300	1375,300	1376,50	1375,300	1372,50	1375,65	1376 —	1375,300	1375,300	—
Dollaro canadese	1444,200	1444,200	1446 —	1444,200	1445 —	1444,22	1444,250	1444,200	1444,200	—
Yen giapponese	7,700	7,700	7,72	7,700	7,750	7,69	7,698	7,700	7,700	—
Franco svizzero	747,190	747,190	747,40	747,190	747,50	747,07	746,950	747,190	747,190	—
Scellino austriaco	87,725	87,725	87,75	87,725	87,70	87,71	87,700	87,725	87,725	—
Corona norvegese	213,160	213,160	213,25	213,160	213,45	213,11	213,060	213,160	213,160	—
Corona svedese	215,950	215,950	215,80	215,950	215,45	215,95	215,950	215,950	215,950	—
FIM	296,200	296,200	296,50	296,200	296,50	296,30	296,400	296,200	296,200	—
Escudo portoghese	11,450	11,450	11,50	11,450	11,50	11,46	11,480	11,450	11,450	—
Peseta spagnola	11,147	11,147	11,16	11,147	11,40	11,14	11,149	11,147	11,147	—

Media dei titoli del 17 dicembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60,300
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	96,075
» 6% » » 1971-86	92,200
» 6% » » 1972-87	88,100
» 9% » » 1975-90	90,450
» 9% » » 1976-91	89,850
» 10% » » 1977-92	96,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	96,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16%	100,800
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	87,600
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85	99,725
» » » » 1- 2-1983/85	99,925
» » » » 1- 3-1983/85	100,050
» » » » 1- 4-1983/85	100,125
» » » » 1- 5-1983/85	100,600
» » » » 1- 6-1983/85	101,600
» » » » 1- 1-1982/86	101,500
» » » » 1- 3-1982/86	101,900
» » » » 1- 5-1982/86	102,775
» » » » 1- 6-1982/86	101,975
» » » » 1- 7-1982/86	101,975
» » » » 1- 8-1982/86	101,450
» » » » 1- 9-1982/86	101,350
» » » » 1-10-1982/86	101,525
» » » » 1-11-1982/86	101,975
» » » » 1-12-1982/86	102,350
» » » » 1- 7-1983/86	100,400
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1983/86	100,325
» » » » 1- 1-1983/87	101,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87	101,450
» » » » 1- 3-1983/87	101,750
» » » » 1- 4-1983/87	101,425
» » » » 1- 5-1983/87	101,400
» » » » 1- 6-1983/87	102,100
» » » » 1-11-1983/87	100,500
» » » » 1-12-1983/87	101,400
» » » » 1- 7-1983/88	101,750
» » » » 1- 8-1983/88	101,650
» » » » 1- 9-1983/88	101,500
» » » » 1-10-1983/88	101,500
» » » » 1-11-1983/88	101,850
» » » » 1- 1-1984/88	100,500
» » » » 1- 2-1984/88	100,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100 —
» » » » 1- 5-1984/88	99,950
» » » » 1- 6-1984/88	100,175
» » » » 1-11-1983/90	101,850
» » » » 1-12-1983/90	102,450
» » » » 1- 1-1984/91	102,750
» » » » 1- 2-1984/91	101,875
» » » » 1- 3-1984/91	100,400
» » » » 1- 4-1984/91	100,275
» » » » 1- 5-1984/91	100,500
» » » » 1- 6-1984/91	100,500
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	99,750
» » » 17% 1- 5-1985	100,725
» » » 17% 1- 7-1985	101,350
» » » 17% 1-10-1985	101,750
» » » 16% 1- 1-1986	101,425
» » » 14% 1- 4-1986	100,125
» » Nov. 12% 1-10-1987	97 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,400
» » » » 1983/90 11,50%	102,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1907,825
Marco germanico	615,870
Franco francese	200,950
Fiorino olandese	545,950
Franco belga	30,670
Lira sterlina	2271,700
Lira irlandese	1920,750
Corona danese	172,160
Dracma	15,063
E.C.U.	1375,650
Dollaro canadese	1444,225
Yen giapponese	7,699
Franco svizzero	747,070
Scellino austriaco	87,712
Corona norvegese	213,110
Corona svedese	215,950
FIM	296,300
Escudo portoghese	11,465
Peseta spagnola	11,148

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 18 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1906,600	1906,600	—	1906,600	—	—	1906,900	1906,600	1906,600	—
Marco germanico	616,080	616,080	—	616,080	—	—	616,050	616,080	616,080	—
Franco francese	201,160	201,160	—	201,160	—	—	201,150	201,160	201,160	—
Fiorino olandese	545,670	545,670	—	545,670	—	—	545,950	545,670	545,670	—
Franco belga	30,708	30,708	—	30,708	—	—	30,693	30,708	30,708	—
Lira sterlina	2255 —	2255 —	—	2255 —	—	—	2254,900	2255 —	2255 —	—
Lira irlandese	1926,200	1926,200	—	1926,200	—	—	1924 —	1926,200	1926,200	—
Corona danese	172,160	172,160	—	172,160	—	—	172,150	172,160	172,160	—
Dracma	15,046	15,046	—	15,046	—	—	15,150	15,046	15,046	—
E.C.U.	1372,700	1372,700	—	1372,700	—	—	1373,200	1372,700	1372,700	—
Dollaro canadese	1442,600	1442,600	—	1442,600	—	—	1443,300	1442,600	1442,600	—
Yen giapponese	7,703	7,703	—	7,703	—	—	7,711	7,703	7,703	—
Franco svizzero	746,270	746,270	—	746,270	—	—	747 —	746,270	746,270	—
Scellino austriaco	87,727	87,727	—	87,727	—	—	87,740	87,727	87,727	—
Corona norvegese	212,600	212,600	—	212,600	—	—	212,700	212,600	212,600	—
Corona svedese	215,400	215,400	—	215,400	—	—	215,400	215,400	215,400	—
FIM	295,810	295,810	—	295,810	—	—	295,800	295,810	295,810	—
Escudo portoghese	11,460	11,460	—	11,460	—	—	11,480	11,460	11,460	—
Peseta spagnola	11,133	11,133	—	11,133	—	—	11,135	11,133	11,133	—

Media dei titoli del 18 dicembre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	60,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	97,075
» 6 % » » 1971-86	92,275
» 6 % » » 1972-87	88,650
» 9 % » » 1975-90	90,250
» 9 % » » 1976-91	89,800
» 10 % » » 1977-92	95,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	94,150
» » » 1-4-1981/86 16 %	103,325
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	86,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,050
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85	99,800
» » » » 1- 2-1983/85	99,900
» » » » 1- 3-1983/85	99,925
» » » » 1- 4-1983/85	100,250
» » » » 1- 5-1983/85	100,150
» » » » 1- 6-1983/85	100,675
» » » » 1- 1-1982/86	101,575
» » » » 1- 3-1982/86	101,475
» » » » 1- 5-1982/86	101,950
» » » » 1- 6-1982/86	102,850
» » » » 1- 7-1982/86	101,975
» » » » 1- 8-1982/86	101,350
» » » » 1- 9-1982/86	101,250
» » » » 1-10-1982/86	101,375
» » » » 1-11-1982/86	102,075
» » » » 1-12-1982/86	102,350
» » » » 1- 7-1983/86	100,450
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1983/86	99,950
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1- 1-1983/87	101,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87	101,475
» » » » 1- 3-1983/87	101,725
» » » » 1- 4-1983/87	101,400
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	102,250
» » » » 1-11-1983/87	100,525
» » » » 1-12-1983/87	101,375
» » » » 1- 7-1983/88	101,075
» » » » 1- 8-1983/88	101,650
» » » » 1- 9-1983/88	101,400
» » » » 1-10-1983/88	101,500
» » » » 1-11-1983/88	101,900
» » » » 1- 1-1984/88	100,450
» » » » 1- 2-1984/88	100,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100 —
» » » » 1- 5-1984/88	99,900
» » » » 1- 6-1984/88	100,225
» » » » 1-11-1983/90	101,900
» » » » 1-12-1983/90	102,575
» » » » 1- 1-1984/91	102,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,900
» » » » 1- 3-1984/91	100,425
» » » » 1- 4-1984/91	100,350
» » » » 1- 5-1984/91	100,500
» » » » 1- 6-1984/91	100,650
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	99,750
» » » 17 % 1- 5-1985	100,600
» » » 17 % 1- 7-1985	101,350
» » » 17 % 1-10-1985	101,650
» » » 16 % 1- 1-1986	101,350
» » » 14 % 1- 4-1986	100,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	96,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,350
» » » » 1983/90 11,50 %	101,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1906,750
Marco germanico	616,065
Franco francese	201,155
Fiorino olandese	545,810
Franco belga	30,700
Lira sterlina	2254,950
Lira irlandese	1925,100
Corona danese	172,155
Dracma	15,098
E.C.U.	1372,950
Dollaro canadese	1442,950
Yen giapponese	7,707
Franco svizzero	746,635
Scellino austriaco	87,733
Corona norvegese	212,650
Corona svedese	215,400
FIM	295,805
Escudo portoghese	11,470
Peseta spagnola	11,134

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1984

onto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1984 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento nario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
cassa al 31 dicembre 1983		108.248.659.392		
di bilancio	Entrate finali	161.354.004.533.062		— 88.489.814.378.707
	Spese finali		249.843.818.911.769	
	Rimborso di prestiti		48.413.742.178.182	
	Accensione di prestiti	109.768.012.594.298		
	TOTALE	271.122.017.127.360	298.257.561.089.951	— 27.135.543.962.591
carico			55.487.325	— 55.487.325
li tesoreria	Debiti di tesoreria	1.488.769.225.704.479	1.448.098.394.045.236	+ 40.670.831.659.243
	Crediti di tesoreria	612.971.986.219.119	626.555.075.451.220	— 13.583.089.232.101
	TOTALE	2.101.741.211.923.598	2.074.653.469.496.456	+ 27.087.742.427.142
	TOTALE COMPLESSIVO	2.372.971.477.710.350	2.372.911.086.073.732	
cassa al 30 novembre 1984			60.391.636.618	— 47.857.022.774
	TOTALE A PAREGGIO	2.372.971.477.710.350	2.372.971.477.710.350	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1983	Al 30 novembre 1984	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
cassa	108.248.659.392	60.391.636.618	— 47.857.022.774
i tesoreria	142.797.634.184.286	156.380.723.416.387	+ 13.583.089.232.101
TOTALE	142.905.882.843.678	156.441.115.053.005	+ 13.535.232.209.327
tesoreria	323.730.139.419.974	364.400.971.079.217	— 40.670.831.659.243
e del Tesoro (+ attività; — passività)	— 180.824.256.576.296	— 207.959.856.026.212	— 27.135.599.449.916

zione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1984: 1.031 (milioni di lire).

mo dirigente: MOLINO — *Il direttore generale del tesoro*: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1984

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	* 129.291.375.414.126				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	* 31.623.364.420.097				
ENTRATE CORRENTI	* 160.914.739.834.223	TITOLO I — **Spese correnti**	209.439.683.448.727	Risparmio pubblico	— 48.524.943.614.504 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	* 439.264.698.839	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	40.404.135.463.042		
ENTRATE FINALI	161.354.004.533.062	**SPESE FINALI**	249.843.818.911.769	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 88.489.814.378.707
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	48.413.742.178.182		
ENTRATE FINALI	161.354.004.533.062	**SPESE COMPLESSIVE**	298.257.561.089.951	Ricorso al mercato	— 136.903.556.556.889
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	109.768.012.594.298				
ENTRATE COMPLESSIVE	271.122.017.127.360	**SPESE COMPLESSIVE**	298.257.561.089.951	Saldo di esecuzione del bilancio	— 27.135.543.962.591

* Dato provvisorio

(7063)

(7063)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programma nazionale di ricerche in Antartide

(Deliberazione 22 novembre 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il programma nazionale di ricerche scientifiche in Antartide, presentato dal C.N.R. e trasmesso con una sua relazione dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con nota n. 5977/8.3.4 del 6 agosto 1984;

Vista la nota telex del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica n. 7554/8.3.4 del 25 ottobre 1984, circa la copertura del fabbisogno finanziario relativo alla parte di programma da svolgersi nel periodo novembre 1985-aprile 1986;

Vista la nota telex n. 7834/8.3.4. del 5 novembre 1984, con la quale il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica comunica di aver individuato nell'ENEA l'ente che provvederà alla gestione operativa di detto programma;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Prende atto

dei contenuti e degli obiettivi generali del programma nazionale di ricerche in Antartide, approvandone, per il momento, la parte relativa alla prima spedizione, da svolgersi nel periodo novembre 1985-aprile 1986. Il relativo fabbisogno finanziario ammontante a 9,62 miliardi di lire trova copertura negli stanziamenti previsti dal disegno di legge finanziaria 1985 (A/C2105).

L'ENEA provvederà, d'intesa con il CNR ed in via transitoria alla gestione della sopra citata prima spedizione in Antartide, secondo modalità operative che saranno predisposte dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con le amministrazioni e gli enti più direttamente interessati.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotterà, nel rispetto dei vincoli istituzionali degli enti, le necessarie iniziative onde assicurare il necessario coordinamento di tutte le azioni connesse all'attuazione della spedizione, dandone tempestiva informazione al CIPE;

Invita

il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ad approfondire i vari aspetti, tecnici, amministrativi e legislativi dell'intero programma, provvedendo ad elaborare una proposta unitaria particolareggiata da sottoporre alle valutazioni finali del comitato, in tempo utile per assicurare la continuità nello sviluppo del programma.

Roma, addì 22 novembre 1984

Il Presidente delegato: Romita

(7001)

Provvedimenti ai sensi dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700. Piani specifici di intervento RIBS nei processi di ristrutturazione e risanamento delle imprese operanti nel settore bieticolo-saccarifero. (Deliberazioni 11 ottobre 1984).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 ottobre 1984, il CIPE ha approvato, nelle sue linee generali, il piano proposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la ristrutturazione dello stabilimento saccarifero di Minerbio (Bologna) di proprietà della CO.PRO.B. - Società cooperativa a responsabilità limitata.

1. Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, la RIBS S.p.a. parteciperà all'aumento della quota societaria in una misura pari a 30 milioni di lire. La stessa RIBS S.p.a. è autorizzata a concedere alla predetta cooperativa finanziamenti per un importo massimo di 16.000 milioni di lire. Tali interventi finanziari potranno essere adottati dalla RIBS S.p.a. non appena la cooperativa avrà ricondotto ad un livello normale le passività varie a breve indicate nella struttura patrimoniale finanziaria.

Le modalità e i tempi di erogazione del finanziamento saranno definiti dalla finanziaria pubblica in armonia con la realizzazione del piano di intervento.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvederà al progressivo adeguamento della quota di produzione zucchero assegnata alla cooperativa tenendo conto sia delle disponibilità a livello nazionale sia dell'evoluzione dell'assetto produttivo.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 ottobre 1984, il CIPE ha approvato, nelle sue linee, il piano proposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la ristrutturazione dello stabilimento saccarifero di Ostellato (Ferrara) di proprietà della CO.PRO.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata.

1. Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento la RIBS S.p.a. parteciperà all'aumento della quota societaria in una misura pari a 30 milioni di lire. La stessa RIBS S.p.a. è autorizzata a concedere alla predetta cooperativa finanziamenti per un importo massimo di 16.000 milioni di lire.

Le modalità e i tempi di erogazione del finanziamento saranno definiti dalla finanziaria pubblica in armonia con la realizzazione del piano di intervento.

La cooperativa è impegnata nel periodo quinquennale del piano ad accantonare a riserva di capitale gli utili conseguibili dall'esercizio dell'impresa.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvederà al progressivo adeguamento della quota di produzione zucchero assegnata alla cooperativa tenendo conto sia delle disponibilità a livello nazionale sia dell'evoluzione dell'assetto produttivo.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 ottobre 1984, il CIPE ha approvato, nelle sue linee generali, il piano proposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la ristrutturazione e l'ampliamento dello stabilimento di Castiglion Fiorentino (Arezzo) di proprietà dello Zuccherificio castiglionese S.p.a.

1. Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, il previsto aumento di capitale sociale di 22.000 milioni di lire dovrà avvenire mediante immissione di denaro fresco da attuarsi con la sottoscrizione degli azionisti per 10.000 milioni di lire e della RIBS S.p.a. per 12.000 milioni di lire.

La stessa RIBS S.p.a. è altresì autorizzata a concedere alla società finanziamenti per un importo massimo di 24.000 milioni di lire.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento; gli aumenti di capitale dovranno essere, in ogni caso, paritetici e contestuali.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvederà al progressivo adeguamento della quota di produzione zucchero assegnata allo Zuccherificio castiglionese S.p.a. tenendo conto sia delle disponibilità a livello nazionale sia dell'evoluzione dell'assetto produttivo.

(6900)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a cinque posti di conservatore nel ruolo del personale della ex carriera direttiva del personale degli archivi notarili da destinare a sedi di servizio vacanti nelle regioni Piemonte e Liguria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo e ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo e ultimo comma, 33, primo comma, 128, capoverso, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visti gli articoli 58 capoverso e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1 a 4, 6, 7, 9, 13, 33, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repúbblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte prima, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi di accesso ai singoli ruoli degli archivi notarili;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1984;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzione riservate agli invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a cinque posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, da destinare a sedi di servizio vacanti nelle regioni Piemonte e Liguria.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera di concetto degli archivi notarili che rivestano qualifica non inferiore a segretario principale e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza.

B) Non abbia superato il trentacinquesimo anno di età, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiale o sottufficiale nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduato e militare di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

E) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.

F) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto il giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1.500, eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza con l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o dal notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico, raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo.

Ciascuna delle due prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di un colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse ed imposte indirette sugli affari, ordinamento del notariato e degli archivi notarili; contabilità di Stato.

Il 1° marzo 1985 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1985. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e della media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio, o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità accademica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità accademica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato dalle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale utilmente collocati in graduatoria debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *f*) nonché la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico iniziale spettante al conservatore (VII livello) e verranno assegnati in soprannumero agli archivi notarili distrettuali più importanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo il giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro e con lo stesso provvedimento verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1984

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1984
Registro n. 58 *Giustizia, foglio n.* 239

ALLEGATO

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1984, riservato a posti vacanti nelle regioni Piemonte e Liguria.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo di età in quanto . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in data . . . . . . presso l'Università . . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957, dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.

Per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .

Il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . . . in data (ovvero allega ricevuta n. . . . in data . . . . . . attestante il versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'archivio notarile di . . . .) (5).

Data, ...

Firma . . . . (6)

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonché la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Elenco di alcuni uffici presso cui può essere effettuato il versamento, e del numero di conto corrente postale di cui sono intestatari:

Archivio notarile di Torino c/c 11020104;

Archivio notarile di Genova c/c 00207167;

Il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale (mod. Ch-8-*bis*) e non con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(7008)

Concorso, per esame, a cinque posti di conservatore nel ruolo del personale della ex carriera direttiva del personale degli archivi notarili da destinare a sedi di servizio vacanti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo e ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo e ultimo comma, 33, primo comma, 128, capoverso, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visti gli articoli 58 capoverso e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1 a 4, 6, 7, 9, 13, 33, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte prima, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, numero 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi di accesso ai singoli ruoli degli archivi notarili;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1984;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzione riservate agli invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a cinque posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, da destinare a sedi di servizio vacanti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera di concetto degli archivi notarili che rivestano qualifica non inferiore a segretario principale e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza.

B) Non abbia superato il trentacinquesimo anno di età, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato

ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiale o sottufficiale nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduato e militare di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

E) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.

F) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto il giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1.500, eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza con l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o dal notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico, raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo.

Ciascuna delle due prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di un colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse ed imposte indirette sugli affari, ordinamento del notariato e degli archivi notarili; contabilità di Stato.

Il 1° marzo 1985 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1985. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e della media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio, o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità accademica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità accademica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale utilmente collocati in graduatoria debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d)* e *f)* nonché la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico iniziale spettante al conservatore (VII livello) e verranno assegnati in soprannumero agli archivi notarili distrettuali più importanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo il giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro e con lo stesso provvedimento verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti nelle regioni indicate nell'art. 1.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1984

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1984
Registro n. 58 *Giustizia, foglio n.* 238

ALLEGATO

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1984, riservato a posti vacanti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

ha diritto all'aumento del limite massimo di età in quanto (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in data . presso l'Università .

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d)*, del testo unico n. 3 del 1957, dall'art. 56, lettera *d)*, della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . .;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza è il seguente . ev .,

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . in data . . (ovvero allega ricevuta n. . . in data . attestante il versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'archivio notarile di (5) . .).

Data, .

Firma (6) .

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonchè la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Elenco di alcuni uffici presso cui può essere effettuato il versamento, e del numero di conto corrente postale di cui sono intestatari:

Archivio notarile di Verona c/c 14143374
Archivio notarile di Venezia c/c 14195309

Il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale (mod. Ch-8-bis) e non con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(7009)

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi speciali, per esami, corsi-concorsi di formazione dirigenziale e concorsi pubblici, per titoli ed esami, per i posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzioni del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *B)* della tabella VII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili venticinque posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301, del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, del 30 % mediante concorso speciale, per esami, del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, sette posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale, per esami, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali, per esami, ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quadro *B*, tabella VII, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di dodici posti vacanti al 31 dicembre 1983, tenuto conto che tredici posti sono da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo:

a) otto posti mediante concorso speciale, per esami;

b) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) due posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

2) per il conferimento di sette posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) tre posti mediante concorso speciale, per esami;

b) tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero dei posti sia nel caso che entro la data del 31 dicembre 1984 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente sia in conseguenza dell'esito dello scrutinio e dei concorsi relativi all'anno precedente.

Al concorso speciale, per esami, indicato nei punti 1/*a*) e 2/*a*) e al corso-concorso di cui ai punti 1/*b*) e 2/*b*) sono ammessi, a domanda, i dipendenti della carriera direttiva, indicati nel primo comma, rispettivamente, dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai precedenti punti 1/*c*) e 2/*c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza o economia e commercio conseguita in una Università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano ovvero in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche conseguita presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, ovvero in economia politica o in economia aziendale conseguita presso la facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale ovvero in scienze economiche e sociali conseguita presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, o in sociologia conferita dal libero istituto superiore di scienze sociali di Trento o dalle università statali e libere riconosciute o in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara ovvero in scienze politiche conseguita in una Università della Repubblica o in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, o in scienze bancarie ed assicurative nonché in discipline economiche e sociali conferite dalle facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983, per il concorso di cui al punto 1/*c*) e al 31 dicembre 1984, per il concorso indicato nel punto 2/*c*).

Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984, rispettivamente per il concorso di cui al punto 1/*c*) e per quello indicato al punto 2/*c*). Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alle date sopra indicate, purché provvisti di uno dei predetti diplomi di laurea ed i liberi professionisti in possesso di uno dei menzionati diplomi di laurea iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del Personale - Divisione 4ª - Via XX Settembre n. 97 - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di avere titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di essere in regola con le norme sul servizio militare obbligatorio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi speciali, per esami, e dei corsi-concorsi indicati nel precedente art. 1, saranno nominate, con successivi provvedimenti, da emanarsi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, numero 301.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, indicati nel precedente art. 1, saranno nominate con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 5.

Concorso speciale, per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione - Servizi amministrativi centrali.

L'altra prova, a contenuto teorico, consisterà nello svolgimento di un tema teorico su materie e discipline attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attende l'Amministrazione centrale del tesoro.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e

sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che il capo del personale dell'Amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risulto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 7.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1 punto 1/*c*) e, separatamente, nel numero dei posti indicati al punto 2/*c*) dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso e quelle per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste

dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 4ª - Via XX Settembre n. 97 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Diario delle prove scritte e dei colloqui

Le prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, indicati nel presente decreto avranno luogo a Roma.

Il 9 febbraio 1985, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte dei suddetti concorsi.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche il colloquio relativo a ciascuno dei suddetti concorsi avrà luogo a Roma.

Art. 13.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 185

(7010)

Concorsi speciali, per esami, corsi-concorsi di formazione dirigenziale e concorsi pubblici, per titoli ed esami, per i posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzioni del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *C*) della tabella VII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili dieci posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301, del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, . . posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro (Amministrazione centrale del tesoro), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quadro *C*) - tabella VII, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di cinque posti vacanti al 31 dicembre 1983, tenuto conto che cinque posti sono da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo:

a) tre posti mediante concorso speciale per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2) per il conferimento di . . posti disponibili al 31 dicembre 1984;

a) . . posti mediante concorso speciale per esami;

b) . . . posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) . . posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero dei posti sia nel caso che entro la data del 31 dicembre 1984 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente sia in conseguenza dell'esito dello scrutinio e dei concorsi relativi all'anno precedente.

Al concorso speciale per esami indicato nei punti 1/*a*) e 2/*a*) e al corso-concorso di cui ai punti 1/*b*) e 2/*b*) sono ammessi, a domanda, i dipendenti della carriera direttiva, indicati nel primo comma, rispettivamente, dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui ai precedenti punti 1/*c*) e 2/*c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza o economia e commercio conseguita in una Università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa la Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano ovvero in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche conseguita presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, ovvero in economia politica o in economia aziendale conseguita presso la facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale ovvero in scienze economiche e sociali conseguita presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, o in sociologia conferita dal libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento o dalle università statali e libere riconosciute o in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara ovvero in scienze politiche conseguita in una Università della Repubblica o in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre Università od istituti superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604 o in scienze bancarie ed assicurative nonché in discipline economiche e sociali conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983, per il concorso di cui al punto 1/*c*) e al 31 dicembre 1984, per il concorso indicato nel punto 2/*c*). Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico per titoli ed esami i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984, rispettivamente per il concorso di cui al punto 1/*c*) e per quello indicato al punto 2/*c*). Sono ammessi ancora al concorso pubblico per titoli ed esami i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alle date sopra indicate, purché provvisti di uno dei predetti diplomi di laurea ed i liberi professionisti in possesso di uno dei menzionati diplomi di laurea iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 4ª - Via XX Settembre n. 97 - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301 allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di avere titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di essere in regola con le norme sul servizio militare obbligatorio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi speciali per esami e dei corsi-concorsi indicati nel precedente art. 1, saranno nominate, con successivi provvedimenti, da emanarsi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami indicati nel precedente art. 1, saranno nominate con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione - servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro.

L'altra prova, a contenuto teorico, consisterà nello svolgimento di un tema teorico su materie e discipline attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attende l'Amministrazione centrale del tesoro.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla Pubblica Amministrazione	»	8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di 3 mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli *aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo* dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti statali della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame dello stesso ciclo.

Art. 7.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero . .	fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione cui si concorre . .	» 5
c) pubblicazioni scientifiche . .	» 7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella Amministrazione che ha bandito il concorso . .	» 4
e) specializzazioni post laurea	» 6
f) altri titoli culturali . .	» 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, punto 1/c) e, separatamente, nel numero dei posti indicati al punto 2/c) dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso e quelle per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico per titoli ed esami i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale per esami per i posti realtivi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esami ed i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico per titoli ed esami che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 4ª - Via XX Settembre n. 97 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Diario delle prove scritte e dei colloqui

Le prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, indicati nel presente decreto avranno luogo a Roma.

Il 9 febbraio 1985, *sarà pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte dei suddetti concorsi.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche il colloquio relativo a ciascuno dei suddetti concorsi avrà luogo a Roma.

Art. 13.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 186

(7011)

Concorsi speciali, per esami, corsi-concorsi di formazione dirigenziale e concorsi pubblici, per titoli ed esami, per i posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *D* della tabella VII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili dieci posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale, per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, un posto di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali, per esami, ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza (Amministrazione centrale del tesoro), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quadro *D*, tabella VII, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di cinque posti vacanti al 31 dicembre 1983, tenuto conto che cinque posti sono da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo:

a) tre posti mediante concorso speciale, per esami;
b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
c) un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

2) per il conferimento di un posto disponibile al 31 dicembre 1984:

a) . . . posti mediante concorso speciale, per esami;
b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
c) . . . posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero dei posti sia nel caso che entro la data del 31 dicembre 1984 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente sia in conseguenza dell'esito dello scrutinio e dei concorsi relativi all'anno precedente.

Al concorso speciale, per esami, indicato nei punti 1/*a*) e 2/*a*) e al corso-concorso di cui ai punti 1/*b*) e 2/*b*) sono ammessi, a domanda, i dipendenti della carriera direttiva, indicati nel primo comma, rispettivamente, dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai precedenti punti 1/*c*) e 2/*c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza o economia e commercio conseguita in una Università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano ovvero in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche conseguita presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, ovvero in economia politica o in economia aziendale conseguita presso la facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale ovvero in scienze economiche e sociali conseguita presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, o in sociologia conferita dal libero istituto superiore di scienze sociali di Trento o dalle Università statali e libere riconosciute o in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara ovvero in scienze politiche conseguita in una Università della Repubblica o in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre Università od istituti superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604 o in scienze bancarie ed assicurative nonché in discipline economiche e sociali conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983, per il concorso di cui al punto 1/*c*) e al 31 dicembre 1984, per il concorso indicato nel punto 2/*c*).

Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984, rispettivamente per il concorso di cui al punto 1/*c*) e per quello indicato al punto 2/*c*). Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno 5 anni di attività direttiva alle date sopra indicate, purché provvisti di uno dei predetti diplomi di laurea ed i liberi professionisti in possesso di uno dei menzionati diplomi di laurea iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 4ª - Via XX Settembre n. 97 - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di avere titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di essere in regola con le norme sul servizio militare obbligatorio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi speciali, per esami, e dei corsi-concorsi indicati nel precedente art. 1, saranno nominate, con successivi provvedimenti, da emanarsi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, indicati nel precedente art. 1, saranno nominate con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione - Servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

L'altra prova, a contenuto teorico, consisterà nello svolgimento di un tema teorico su materie e discipline attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attende l'Amministrazione centrale del tesoro.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	» 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione.	» 8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali.	» 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) .	» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 7.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione cui si concorre	» 5
c) pubblicazioni scientifiche	» 7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella amministrazione che ha bandito il concorso	» 4
e) specializzazioni post laurea . . .	» 6
f) altri titoli culturali	» 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, punto 1/*c*), e, separatamente, nel numero dei posti indicati al punto 2/*c*) dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso e quelle per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in orginale o copia autenticata.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 4ª - Via XX Settembre n. 97 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sià stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Diario delle prove scritte e dei colloqui

Le prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e del concorsi pubblici, per titoli ed esami, indicati nel presente decreto avranno luogo a Roma.

Il 9 febbraio 1985, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte dei suddetti concorsi.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche il colloquio relativo a ciascuno dei suddetti concorsi avrà luogo a Roma.

Art. 13.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Tesoro, foglio, n.* 184

(7012)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centosedici posti di geometra nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

Per motivi tecnico-organizzativi, inerenti alla difficoltà nel reperimento di locali idonei allo svolgimento delle prove scritte, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centosedici posti di geometra nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 7 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 9 ottobre 1984.

Il diario delle prove scritte del suddetto concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 aprile 1985.

(7070)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica al concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per il Piemonte e la Liguria. (Concorso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 336 del 6 dicembre 1984).

Nel concorso indicato in epigrafe è da aggiungere, nel programma di esame allegato, il numero romano «IV» prima di «Diritto amministrativo e contabilità pubblica» (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

(7057)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti nel profilo professionale di ispettore, fra laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione.

La prova scritta del pubblico concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 16 maggio 1984, n. 1172, avrà luogo in Roma, il giorno 13 gennaio 1985, alle ore 8, nelle sedi sottospecificate e distinte per indirizzo:

A) *Indirizzo edile*:
sala conferenze del C.I.F.I., via Giolitti, 34.

B-C) *Indirizzi elettrotecnico ed elettronico*:
istituto Santa Maria, viale Manzoni, 5.

D-E) *Indirizzi meccanico e trasporti*:
istituto tecnico industriale Galileo Galilei, via Conte Verde, 51.

(7036)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario oculista presso l'unità sanitaria locale n. 43

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario analista presso l'unità sanitaria locale n. 43.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Leno (Brescia).

(7061)

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Magenta presso l'unità sanitaria locale n. 72.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Magenta, presso l'unità sanitaria locale n. 72.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Magenta (Milano).

(7062)

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto, appartenente all'area funzionale di medicina, di dirigente sanitario del presidio multizonale di igiene e prevenzione (unità operativa medico micrografica - tossicologica);

un posto, appartenente all'area funzionale di medicina, di assistente medico (addetto al servizio di pronto soccorso e guardia medica) del presidio ospedaliero «S. Anna».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale «S. Anna» in Como.

(7059)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero «S. Anna» presso l'unità sanitaria locale n. 11.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto, appartenente all'area funzionale di chirurgia, di primario di anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero «S. Anna» presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale «S. Anna» in Como.

(7060)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di operatore professionale dirigente, capo dei servizi sanitari ausiliari, presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale dirigente - capo dei servizi sanitari ed ausiliari (ruolo sanitario, personale con funzioni didattica organizzative, area infermieristica) presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(7086)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1984, n. 58.

Contributo regione Piemonte per costruzione monumento al medico condotto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 7 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La regione Piemonte eroga al comitato promotore con sede presso l'amministrazione provinciale di Alessandria del «Monumento al medico condotto», realizzato nell'ambito del parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea in comune di Serralunga, un contributo *una tantum* di lire venticinquemilioni.

La giunta regionale provvederà all'erogazione di cui al comma precedente con proprio provvedimento.

All'onere relativo si farà fronte mediante una riduzione pari a L. 25.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984; e con la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo avente denominazione: «Contributo *una tantum* della regione Piemonte alla realizzazione del monumento al medico condotto, in Serralunga» dotato di uno stanziamento di lire venticinquemilioni, in termini sia di competenza che di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 ottobre 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1984, n. 59.

Partecipazione della regione Piemonte all'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 7 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, partecipa con le regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Liguria e con le province autonome di Trento e di Bolzano all'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA) secondo le norme dello statuto, concordato con gli altri enti partecipanti, che allegato alla presente legge, ne forma parte integrante.

Eventuali modifiche alla predetta disciplina saranno disposte giusti accordi tra gli enti associati e saranno approvate con legge regionale.

Art. 2.

La costituzione dell'associazione di cui alla presente legge diviene efficace con l'entrata in vigore delle leggi o dei provvedimenti che dispongono l'adesione degli altri enti associati.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 5.000.000.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del capitolo 780 del bilancio 1984, parte spesa.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 viene istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Adesione della regione Piemonte all'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe AINEVA» e con la dotazione di L. 5.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Per gli esercizi successivi il contributo verrà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 ottobre 1984

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1984, n. 60.

Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi 1984 e 1985 nonché devoluzione di quote di assegnazione statali nell'area di intervento agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 14 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasferimento al 1985 di quote di limiti d'impegno iscritti nel bilancio per l'anno finanziario 1984

E' autorizzato il trasferimento all'anno 1985 della decorrenza di quote di limiti d'impegno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, nell'ammontare ed ai capitoli di seguito indicati:

L. 562.727.330 al capitolo n. 6077
L. 1.150.000.000 al capitolo n. 6079
L. 79.244.785 al capitolo n. 6241

L. 1.319.038.454 al capitolo n. 7451
L. 1.000.000.000 al capitolo n. 7456
L. 350.000.000 al capitolo n. 7550
L. 182.740.919 al capitolo n. 7551
L. 6.150.000 al capitolo n. 8290
L. 150.000.000 al capitolo n. 8437
L. 6.478.000 al capitolo n. 8465
L. 200.000.000 al capitolo n. 8475
L. 402.114.825 al capitolo n. 9050
L. 559.876.164 al capitolo n. 9325
L. 1.220.340.330 al capitolo n. 9055
L. 185.619.417 al capitolo n. 10270

Art. 2.

Interventi per la sistemazione di immobili regionali

Per l'anno 1985, per la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi alla sistemazione di immobili di proprietà regionale e di locali occorrenti allo svolgimento dei servizi di interesse regionale, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni

(capitolo n. 1000).

Art. 3.

Interventi a seguito di calamità naturali

Per l'anno finanziario 1985, per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, sono autorizzate le seguenti spese:

lire 2.000 milioni per i contributi di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*) e *d*)

(capitolo n. 9300);

lire 1.350 milioni per i contributi in annualità di cui all'art. 2, lettera *c*)

(capitolo n. 9611).

Art. 4.

Contributi per le strutture commerciali

Con decorrenza dal 1985, per gli interventi di cui all'art. 3, lettera *d*) della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 e all'articolo 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, è autorizzata la spesa di 50 milioni per la concessione di contributi negli interessi a favore di comuni, loro consorzi, comunità montane, nella spesa per la costruzione, la sistemazione o l'ampliamento di strutture commerciali e di mercati

(capitolo n. 5527).

Art. 5.

Devoluzione di quote di limiti di impegno e successive annualità assegnati ai sensi della legge 10 *maggio* 1976, *numero* 352.

Le somme assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 10, lettera *a*) e 15, lettera *c*) della legge 10 maggio 1976, n. 352 e iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 ai seguenti capitoli: n. 2599 - n. 2600 - n. 2605 - n. 2610 - n. 2620 - n. 2625, possono essere utilizzate anche per la concessione dei contributi negli interessi di mutui contratti da imprenditori agricoli con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 6, lettera *a*) e 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 6.

Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della legge 9 *maggio* 1975, *n.* 153 *e della legge* 10 *maggio* 1976, *n.* 352.

Le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 6, lettera *c*) e 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 al cap. 2829 per L. 230.000.000 in termini di competenza e di cassa e le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 10, terzo comma e art. 15, lettera *d*) della legge 10 maggio 1976, n. 352, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 al cap. 2855 per L. 70.000.000 in termini di competenza e di cassa sono devolute, per carenza di domande e tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 19 della legge 4 giugno 1984, n. 194, per gli importi sopra indicati, agli interventi di cui all'art. 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed iscritte al capitolo n. 4206 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, nella misura di L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Passività onerose

Le somme assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423, per la concessione del concorso negli interessi su mutui ventennali stipulati per la trasformazione di passività onerose e non utilizzate per carenza di domande, possono essere destinate alla concessione del concorso negli interessi su mutui ventennali stipulati per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 31 dicembre 1982.

Art. 8.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1984, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *A*, allegata alla presente legge.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 8 novembre 1984

VIGLIONE

(*Omissis*).

(6969)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. 31.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione presso istituti ed aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 3 maggio 1983, n. 26, recante: « Proroga della garanzia fideiussoria della Regione presso istituti ed aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta », è prorogata per l'anno 1984.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è autorizzata fino alla concorrenza massima di complessive lire 7 miliardi.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 10.000.000 graverà sul cap. 51000 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 35710 del bilancio stesso che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 luglio 1984

ROLLANDIN

(6913)

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. 32.

Abrogazione legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, scioglimento e messa in liquidazione dell'azienda autonoma denominata Agraria regionale valdostana (ARV).

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 19 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, istitutiva della azienda autonoma denominata Agraria regionale valdostana è abrogata.

L'azienda autonoma denominata Agraria regionale valdostana e sciolta e posta in liquidazione.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a nominare un liquidatore dell'Agraria regionale valdostana e ad adottare, conformemente alle leggi vigenti e allo statuto dell'Agraria regionale valdostana, i provvedimenti amministrativi necessari a liquidare l'azienda stessa.

Art. 3.

Per il personale dipendente dell'Agraria regionale valdostana alla data di entrata in vigore della presente legge che parteciperà a concorsi pubblici indetti dall'amministrazione autonoma della Valle d'Aosta si prescinde dai limiti di età previsti dalla legislazione vigente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 luglio 1984

ROLLANDIN

(6914)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 1984, n. 9.

Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari per il periodo 1984-85.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 20 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla programmazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, come modificata con legge provinciale 29 agosto 1983, n. 30, per il periodo 1° luglio 1984-30 giugno 1985, si provvede attraverso un apposito piano che sarà approvato dalla giunta provinciale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Salvo quanto previsto nel precedente comma, per l'individuazione dei contenuti del piano nonché per l'approvazione e attuazione del medesimo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge provinciale 1° settembre 1981, n. 18. Per quanto concerne l'aggiornamento professionale del personale dipendente dalle unità sanitarie locali si applicano altresì le disposizioni dell'art. 19 dell'accordo nazionale unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.

La giunta provinciale provvede al finanziamento degli oneri inerenti alle iniziative previste nel piano di cui al primo comma a norma dell'art. 2 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 30.

A seguito dell'entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano sanitario provinciale si applica, con riguardo al piano di cui al primo comma, quanto stabilito, dall'art. 5 della legge provinciale 1° settembre 1981, n. 18.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 5 novembre 1984

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 1984, n. 10.

Nuovo inquadramento delle puericultrici in servizio di ruolo presso le unità sanitarie locali, che abbiano conseguito il diploma di infermiere professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 20 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le puericultrici in servizio di ruolo presso le unità sanitarie locali, che abbiano conseguito il diploma di infermiere professionale a seguito della frequenza delle relative scuole, cui siano state ammesse ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, sono inquadrate in altrettanti posti di infermiere professionale con provvedimento da adottarsi dal comitato di

gestione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora il suddetto diploma venga consentito in epoca successiva, entro quarantacinque giorni dalla data del conseguimento dello stesso.

Ai fini delle variazioni nei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale, che si rendano necessarie in relazione a quanto disposto nel precedente comma, si applicano le norme contenute nel titolo I della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 5 novembre 1984

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 1984, n. **11.**

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28, concernente la « Istituzione dell'ufficio del difensore civico ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 20 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 1:

il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« E' istituito presso la presidenza del consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico ».

All'articolo 5:

al primo comma, le parole « alla giunta » sono soppresse e sostituite dalle parole « al consiglio »;

il secondo comma è abrogato.

All'articolo 6:

il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il difensore civico è nominato dal consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio stesso ».

All'articolo 7:

al terzo comma, le parole « la giunta provinciale » sono sostituite con le parole « l'ufficio di presidenza del consiglio provinciale ».

All'articolo 8:

al primo comma le parole « designato e fino alla elezione della giunta da parte del nuovo consiglio » sono sostituite dalla parola « nominato »;

al secondo comma le parole « La giunta provinciale, previa deliberazione del consiglio » sono soppresse e sostituite con le seguenti: « Il consiglio provinciale, con propria deliberazione, »;

al terzo comma le parole « , su segnalazione del presidente della giunta, » sono soppresse;

al terzo comma, ultima riga, la parola « designazione » è soppressa e sostituita con la parola « nomina »;

l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 9:

al primo comma le parole « alla giunta provinciale » sono soppresse e sostituite con le parole « al consiglio provinciale »;

al secondo comma le parole « della giunta provinciale » sono soppresse e sostituite con le parole « del consiglio provinciale ».

All'articolo 10:

le parole « della provincia » sono sostituite con le parole « del consiglio provinciale ».

All'articolo 11:

l'articolo è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il consiglio provinciale, su proposta dell'ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico ».

All'articolo 12:

l'articolo è soppresso.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 5 novembre 1984

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(6829)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	85.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive • frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227